



**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI**

ART. 1

Funzione Comitato

1. E' istituito nel Comune di Rivergaro il Comitato per i gemellaggi con compito di :
 - a) promuovere, programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Rivergaro con Enti territoriali italiani e con realtà territoriali di altri Paesi comunitari ed extracomunitari;
 - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e la sua più ampia e consapevole partecipazione alle suddette iniziative con specifico riguardo al coinvolgimento di associazioni, organismi, gruppi sociali e scuole, che operano nel Comune nei settori economico, culturale, sociale, sportivo e scolastico.

ART. 2

Risorse Economiche

1. Il Consiglio Comunale potrà iscrivere nel Bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, affinché il Comitato possa realizzare gli scopi descritti nel predetto articolo.
2. Il Comitato potrà utilizzare il suddetto stanziamento formulando, in riferimento alle singole necessità, specifiche richieste al Responsabile di Servizio competente.
3. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. Annualmente, il Comitato propone all'Amministrazione Comunale modalità e finalità di spesa dello stanziamento di cui al precedente comma.

ART. 3

Compiti del Comitato

1. Il Comitato è un supporto operativo all'Amministrazione Comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio, e che coordina a tal fine le varie componenti della Comunità locale.
2. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato per i gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza europeista e di "cittadini del mondo" nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato volto a favorire l'unità politica dell'Europa, la pace e la fratellanza tra i popoli.

ART. 4

Compensi

I membri del Comitato non hanno diritto ad alcuna forma di retribuzione prestando la loro opera del tutto gratuitamente e in forma di volontariato.

ART. 5

Composizione Comitato

1. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta Comunale.
2. Il Comitato si compone con le seguenti modalità e svolgendo funzioni a titolo essenzialmente gratuito, di cui :
 - Sindaco o suo delegato che assume le funzioni di Presidente del Comitato;
 - Vice-Presidente nominato dal Presidente;
 - Presidente della Pro-Loco o suo delegato;
 - membri designati dal Consiglio Comunale tra i Consiglieri in carica : due del gruppo di maggioranza ed uno per ogni gruppo di minoranza;
 - quattro membri designati dai seguenti gruppo di associazioni:
 - a) associazioni sportive
 - b) associazioni culturali
 - c) associazioni di volontariato
 - d) associazioni rappresentative delle categorie economiche;
 - un referente delle Istituzioni scolastiche designato dal Dirigente Scolastico;
 - un referente delle Istituzioni religiose (Moderatore dell'Unità Pastorale) o suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, appositamente indicato dal Segretario Comunale.

3. Il Comitato può avvalersi, a titolo essenzialmente gratuito di uno o più interpreti che favoriscano i rapporti con le Città estere gemellate.

ART. 6

Decadenza e dimissioni

1. La decadenza di uno o più componenti per i gemellaggi può avvenire :
 - a) per dimissioni
 - b) per assenza a più di tre sedute consecutive senza valida giustificazione.

ART. 7

Sedute del Comitato – Quorum costitutivo e quorum deliberativo – Convocazioni

1. Il Comitato delibera in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei componenti ed in seconda convocazione con l'intervento di 1/3 dei componenti.
2. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria:
 - entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione comunale il programma relativo all'anno successivo;
 - entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma deve essere comunicato al Consiglio Comunale.

4. Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.
5. Gli avvisi di convocazione del Comitato per i gemellaggi con il relativo ordine del giorno dovranno essere trasmessi ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata.
6. In relazione alla natura degli argomenti da trattare il Comitato potrà invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, Assessori comunali, rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole.

ART. 8

Compiti del Presidente

1. Compete al Presidente svolgere tutti i compiti assegnati dal presente regolamento ed in particolare :
 - convocare e presiedere le riunioni del Comitato per i gemellaggi e disporre l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato stesso;
 - firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
 - vigilare affinché le disposizioni e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Comitato per i gemellaggi trovino attuazione:
2. Il Presidente nomina un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 9

Locali della riunione

1. Il Comitato per i gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Di ogni riunione sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

Durata

1. La durata in carica dei componenti del Comitato per i gemellaggi segue quella dell'Amministrazione Comunale che ha deliberato la sua nomina ai sensi del precedente art. 5 comma 1. I componenti medesimi restano tuttavia in carica sino alla nomina del nuovo Comitato.
2. Anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il Comitato rimane in carica fino al suo rinnovo.

ART. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.